

TAR Roma 14/01/1999 n. 72

legge 109/94 Articoli 2 - Codici 2.3.3

La normativa comunitaria in tema di appalti di lavori pubblici fornisce una nozione sostanziale di «Amministrazione aggiudicatrice», comprensiva degli «organismi di diritto pubblico», cioè di soggetti, pubblici e privati, istituiti per soddisfare specificamente bisogni di carattere generale i quali sono tenuti all'osservanza delle norme di evidenza pubblica, che sono norme di azione, come tali comportanti la giurisdizione del giudice amministrativo; né a tale conclusione può opporsi che la disciplina comunitaria in materia ha per scopo la tutela della libertà di concorrenza, valore privatistico, e non del pubblico interesse, dato che la limitazione dell'applicabilità della detta disciplina alle Amministrazioni e agli organismi di diritto pubblico comporta una strumentalizzazione della tutela del valore della concorrenza al perseguimento dei fini generali affidati alle Pubbliche amministrazioni dei Paesi membri, che per l'Italia trovano espressione nei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, e, per la Comunità, si risolvono nel progresso economico e sociale dei cittadini dell'Unione europea.